

CIRCOLARE N° 11 DEL 10.04.2020

DECRETO LIQUIDITA'

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" è stato pubblicato in GU Serie Generale n.94 del 08.04.2020. L'entrata in vigore del provvedimento è dal 09.04.2020.

MISURE PER PMI, PROFESSIONISTI ED IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI (ART 13)

Le **PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni** la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, possono richiedere **nuovi finanziamenti** assistiti da una **garanzia** concessa **a titolo gratuito** dal **Fondo centrale di garanzia PMI**. L'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare, alternativamente:

- Il doppio della spesa salariale per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile
- Il 25% dei ricavi 2019, fabbisogno da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.;
- l'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro, previa autorizzazione della Commissione Europea.

Il Fondo **garantirà il 90%** del finanziamento, **gratuitamente** e **automaticamente**, previa una valutazione semplificata.

Per imprese fino a 499 dipendenti e fino a 3,2 milioni di ricavi, l'importo massimo sarà pari al 25% dei ricavi e la **garanzia potrà raggiungere il 100% se affiancata da un Confidi** o da altro fondo di garanzia.

Per i soggetti che richiedano un importo massimo non superiore al **25% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio o dall'ultima dichiarazione presentata** (quindi anche anno 2018) e **non eccedente i 25.000 euro**, non vi sarà alcuna valutazione del merito del credito, la durata sarà pari a 6 anni con inizio del rimborso del capitale dopo 24 mesi e la garanzia sarà pari al 100% dell'importo, permettendo al finanziatore di erogare

la somma senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all'operazione finanziaria un tasso di interesse massimo.

Beneficiari	4 PMI E PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	5 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI	6 IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI
Garanzia statale	100%	90% Stato +10% Confidi	90% <small>80% finché non sarà concessa l'autorizzazione Ue</small>
Limiti	Prestito non oltre 25mila euro	Prestito non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro	Importo massimo garantito annuo di 5 milioni
Costi	Accesso gratuito al fondo + Tasso di interesse con cap (il Mef stima ad oggi 1,2%)	Accesso gratuito al fondo. Tasso massimo non specificato	
Procedure	Autocertificazione su danni da Covid 19. Nessuna valutazione del Fondo	Valutazione del Fondo su profilo economico finanziario con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi	
Rimborso	Inizio rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni	Non specificato	

fonte "il sole 24 ore"

MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (art 1)

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis" di ogni dimensione **SACE** rilascia una garanzia:

- per **finanziamenti di durata inferiore a 6 anni**, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria;
- **l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda** è determinato come maggiore:
 - a) **25% del fatturato 2019** dell'impresa (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Le **commissioni annuali** dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti delle **PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **0,25%** durante il **primo anno**, **0,50%** durante il **secondo e terzo anno**, **1%** i **successivi anni**;
- per i **finanziamenti di imprese diverse dalle PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, **0,5%** durante il **primo anno**, **1%** durante il **secondo e terzo anno**, **2%** i **successivi anni**.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

L'impresa che **beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali** e assume l'impegno che essa **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**.

IL QUADRO DELLE GARANZIE PER 6 TIPOLOGIE DI IMPRESA			
Beneficiari	1 IMPRESE CON MENO DI 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI	2 IMPRESE CON OLTRE 5MILA DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI	3 IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5 MILIARDI
Garanzia statale	90%	80%	70%
Limiti	Clausole su dividendi, occupazione, made in Italy		
Costi	Costi di istruttoria + Per Pmi: in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno Per grandi: 0,5% primo anno, 1% secondo e terzo anno, 2% quarto quinto e sesto anno		
Procedure	L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finanziamento		
Rimborso	6 ANNI		

fonte "il sole 24 ore"

MISURE FISCALI E CONTABILI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art 18)

Per i contribuenti con **ricavi** o compensi **non superiori a 50 milioni** di euro (o se superiori che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) possono sospendere i versamenti di:

- Ritenute alla fonte sul lavoro dipendente (e addizionali)
- IVA

- Contributi Previdenziali e assistenziali (INPS)
- Premi assicurativi obbligatori (INAIL)

Relativi ai mesi di marzo 2020 ed aprile 2020 alle seguenti condizioni:

- Per **beneficiare della sospensione dei versamenti di Marzo** scadenti il 16 di Aprile occorre una **riduzione del 33%** del fatturato o dei corrispettivi per il mese di Marzo 2020 rispetto al mese di Marzo 2019;
- Per **beneficiare della sospensione dei versamenti di Aprile** scadenti il 16 di Maggio occorre una **riduzione del 33%** del fatturato o dei corrispettivi per il mese di Aprile 2020 rispetto al mese di Aprile 2019;

Soggetti che hanno intrapreso attività dopo il 31 Marzo 2019: **NESSUNA CONDIZIONE.**

Tali versamenti saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 30.06.2020 o in massimo cinque rate mensili.

Per i contribuenti con **ricavi** o compensi **superiori a 50 milioni di euro** operano le stesse sospensioni a condizione che la riduzione del fatturato o dei corrispettivi **sia superiore al 50%**.

PROROGA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (art 19)

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.00, che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente nel mese precedente, i ricavi e compensi del periodo intercorrente tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d'acconto. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO (art 20)

Per tutti i contribuenti, non si applicano sanzioni in caso di carente o omesso versamento degli acconti di imposta sul reddito o IRAP se l'importo versato non è inferiore all'80% di quanto risulterebbe dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi.

TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (art 24)

I termini di trasferimento della residenza nel comune ove sia ubicata l'abitazione acquistata con agevolazione di imposta prima casa, pari a 18 mesi, sono sospesi nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Parimenti, sono sospesi i termini per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art 26)

Il Decreto istituisce un nuovo calendario sul pagamento dei bolli delle fatture elettroniche. Nello specifico:

- Imposta di bollo I trimestre superiore a € 250 scadenza 20/04/2020;
- Imposta di bollo I trimestre inferiore a € 250 scadenza 20/07/2020;
- Imposta di bollo II trimestre scadenza 20/07/2020;
- Se l'imposta del I e II trimestre, sommate, sono inferiori ad € 250 scadenza 20/10/2020;
- Imposta di bollo III trimestre scadenza 20/10/2020;
- Imposta di bollo IV trimestre scadenza 20/01/2021.

CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (art 30)

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio, il **credito d'imposta** sulla **sanificazione** previsto nel precedente Decreto Cura Italia, trova applicazione secondo le misure e nei limiti complessivi previsti (credito d'imposta 50% su un massimo complessivo di spese di € 20.000,00), anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.